



**DIRETTIVA DEL CONSERVATORE  
del Registro delle imprese**

**n. 1 del 16 dicembre 2014**

Il Conservatore

- visti gli artt. 2188 c.c. e seguenti;
- vista la legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto l'art. 8 della legge n. 580/93;
- visto il D.P.R. 581/95 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto l'art. 9 del D.L. 7/2007, convertito con modificazioni in legge n. 40/2007, che ha introdotto l'obbligo di presentazione al Registro delle imprese delle domande/denunce per via telematica relativamente alle imprese individuali tramite Comunicazione Unica;
- vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 3668/C del 27.02.2014;
- preso atto dei risultati positivi ottenuti a seguito dell'applicazione delle direttiva n. 1 e 4 del 2013;
- tenuto conto che già a partire dal mese di dicembre si registra un elevato numero di richieste per il rilascio del dispositivo di firma digitale da parte di imprese individuali iscritte nel Registro delle imprese al fine di presentare l'istanza di cancellazione dal Registro stesso;
- considerato che, in base alle vigenti disposizioni, in occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica, la Camera di Commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa un dispositivo di firma digitale e che, pertanto, tale attività comporta per l'Ente camerale una spesa considerevole nonché un rilevante impiego di risorse umane;
- considerato che il suddetto dispositivo, richiesto dal titolare dell'impresa individuale al solo fine di presentare l'istanza di cancellazione dal Registro delle imprese, risulterebbe allo stesso non più necessario quale strumento obbligatorio per l'espletamento di ulteriori adempimenti camerali, atteso che con la cancellazione si conclude la vita imprenditoriale dello stesso;
- nell'ottica della semplificazione dei procedimenti amministrativi nonché in quella del contenimento della spesa pubblica, oggetto di numerosi provvedimenti legislativi recentemente emanati in quanto obiettivo prioritario nell'attuale momento congiunturale dell'economia;
- in attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti attuativi e regole tecniche previste nel nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale;
- in deroga alle procedure attualmente adottate, in base alle quali anche le istanze di cancellazione dal Registro delle imprese da parte delle imprese individuali devono essere trasmesse telematicamente e firmate digitalmente dal titolare;



- ritenuto opportuno, in via straordinaria, individuare una procedura sperimentale, alternativa e semplificata, oltre a quella standard già utilizzata;

dispone

- 1. limitatamente alle pratiche di cancellazione di imprese individuali dal Registro delle imprese, presentate fino alla data del 30.01.2015 (compreso)**, in deroga alla procedura standard è ammessa, altresì, la presentazione delle pratiche telematiche come segue:
  - la pratica potrà essere presentata telematicamente con la sola firma digitale di un intermediario abilitato alla trasmissione, appositamente incaricato dal titolare dell'impresa a mezzo della procura speciale prevista dalla circolare M.S.E. n. 3616/C del 15.02.2008 (ALL. 1); tale procura dovrà essere contenuta nella pratica, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento del titolare dell'impresa;
  - l'Ufficio del Registro delle imprese, ricevuta la domanda, la porrà in stato "sospesa" da regolarizzare";
  - successivamente, il titolare dell'impresa individuale dovrà regolarizzare la domanda di cancellazione, **entro 30 gg. dalla data di protocollazione automatica della stessa**, presentandosi presso lo sportello dell'Ufficio del Registro delle imprese, munito di valido documento di riconoscimento, per apporre la propria firma autografa sul modello firme cartaceo (ALL. 2) relativo alla pratica presentata telematicamente; in alternativa, lo stesso potrà far pervenire all'Ufficio (a mezzo posta ovvero attraverso altra persona incaricata) detto modello firme (recante il codice univoco della pratica telematica presentata) sottoscritto in forma autografa, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
  - l'Ufficio, prima dell'evasione, provvederà ad integrare la pratica telematica presentata con copia informatica del modello firme cartaceo acquisito;
  - in caso di mancata regolarizzazione nei termini, la pratica sarà rigettata con provvedimento del Conservatore.
2. la procedura di cui al punto n. 1 è da intendersi come modalità alternativa alla procedura ordinaria, la quale prevede che le istanze di cancellazione dal Registro delle imprese da parte delle imprese individuali debbano essere trasmesse telematicamente e firmate digitalmente dal titolare, previa acquisizione del dispositivo di firma;
3. di pubblicare la presente Direttiva sul sito internet istituzionale [www.le.camcom.gov.it](http://www.le.camcom.gov.it) e di trasmettere relativo comunicato agli interessati OO.PP. e AA.CC.

Il Conservatore  
(*dr. ssa Angela Patrizia Partipilo*)  
- firmato -

Il Responsabile del Servizio I  
(*dr.ssa Paola Martina*)  
- firmato -

Il Responsabile del Servizio II  
(*dr. Pierluigi Vadruccio*)  
- firmato -